



REGOLAMENTO CONGRESSUALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE, DEL SEGRETARIO PROVINCIALE, DEI COORDINAMENTI E DEI SEGRETARI DI CIRCOLO

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le norme per l'elezione dell'Assemblea provinciale, del Segretario provinciale, dei Coordinamenti e dei Segretari di Circolo del PD della Federazione di Pavia, in armonia con le disposizioni dello Statuto nazionale del PD, dello Statuto regionale del PD lombardo e del Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale approvato il 27 settembre 2013.
2. Il presente Regolamento, in particolare, integra, per quanto di sua competenza, le previsioni delle Norme regionali di attuazione dell'Art. 46 dello Statuto nazionale, nel testo modificato dall'Assemblea nazionale il 22 maggio 2010, approvate dalla Direzione regionale il 14 giugno 2010.

Articolo 2 (Periodo di svolgimento dei Congressi di Circolo, del Congresso provinciale)

1. I Congressi di Circolo per l'elezione dei delegati all'Assemblea provinciale, del Segretario provinciale, dei Coordinamenti e dei Segretari di Circolo si svolgeranno il **27 ottobre 2013**.
2. L'inizio dell'Assemblea di Circolo è fissata per le **ore 8.00, entro le 8.30 dovranno essere presentate le candidature a segretario di Circolo, le votazioni si terranno dalle 10.00 alle ore 19. Su richiesta motivata del segretario di Circolo la Commissione per il Congresso potrà concedere proroghe di apertura fino alle ore 21.00.**
3. Il termine per il deposito delle candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all'Assemblea provinciale è fissato dall'Art. 5, comma 6, del presente Regolamento.

Articolo 3 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni per l'Assemblea provinciale, per il Segretario provinciale, per i Coordinamenti di Circolo e per i Segretari di Circolo è stabilito dalla deliberazione num. 4 della Commissione nazionale come segue:
 - partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo **tutti coloro regolarmente iscritti al PD fino al termine delle operazioni di voto dei congressi di Circolo;**
 - hanno diritto di elettorato attivo e passivo **tutti gli iscritti al PD, anche online, regolarmente registrati nella Anagrafe degli iscritti al 27 settembre 2013**, data di approvazione del Regolamento da parte della Direzione Nazionale;
 - **gli iscritti 2012, che rinnovino l'iscrizione fino al termine delle operazioni di voto dei Congressi, hanno diritto di elettorato attivo e passivo**, possono cioè eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti e/o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore;

- ai nuovi iscritti – ivi compresi quelli registratisi online o con PD live – registrati nell'Anagrafe degli iscritti dopo il 27 settembre 2013, a norma dell'Art. 4, comma 2, del regolamento, è riservato il diritto di elettorato attivo e la possibilità di essere eletti nei comitati direttivi nonché essere delegati ad organismi di livello superiore. Non possono invece accedere a cariche monocratiche interne del Pd, salvo i Circoli costituiti nel 2013, previa verifica delle relative commissioni per il Congresso e delle commissioni di garanzia territorialmente competenti.
2. Può candidarsi alla carica di **Segretario provinciale** qualsiasi iscritto al PD alle condizioni indicate dal comma 1 del presente articolo, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico del PD e che abbia sottoscritto – oltre al presente Regolamento – anche i documenti fondativi del PD: il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale, nonché lo Statuto regionale della Lombardia.
 3. Può candidarsi alla carica di **delegato** all'Assemblea provinciale, di membro del Coordinamento di Circolo o di Segretario del Circolo, qualsiasi iscritto al PD nel Circolo di riferimento, alle condizioni indicate dal comma 1 del presente articolo, la cui candidatura non sia in contrasto con il Codice Etico del PD e che abbia sottoscritto – oltre al presente Regolamento – anche i documenti fondativi del PD: il Manifesto dei Valori, il Codice Etico, lo Statuto nazionale, nonché lo Statuto regionale della Lombardia.
 4. Le eventuali incompatibilità sono fissate dallo Statuto regionale, Articolo 6, commi 7 e 8.

Articolo 4 **(Assemblea provinciale: composizione)**

1. Il numero dei delegati dell'Assemblea provinciale, eletti direttamente dagli iscritti, prima del riequilibrio proporzionale previsto dall'Art. 46, comma 3 dello Statuto nazionale e dall'Art. 6 del presente Regolamento, è fissato in 120 (centoventi).
2. Tale numero è ripartito dalla Commissione provinciale per il Congresso di cui all'Art. 10 del presente Regolamento, tra almeno 6 ambiti Territoriali omogenei ed equipollenti, per il 50% in base al numero degli abitanti (censimento ISTAT 2011), e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche della Camera dei Deputati, nell'ambito territoriale di competenza. La Commissione provinciale per il Congresso comunicherà tempestivamente ai Candidati ed ai Circoli, a seguito di tale ripartizione, il numero di delegati spettante a ogni singolo ambito territoriale.
3. Fanno parte di diritto dell'Assemblea provinciale il Segretario provinciale eletto ed i membri eletti della Commissione Elettorale per il Congresso. I rimanenti candidati alla carica di Segretario provinciale sono considerati primi degli eletti nella lista a essi collegata, qualora quest'ultima abbia raggiunto il quorum stabilito

Articolo 5 **(Requisiti per la presentazione delle liste per l'Assemblea provinciale e della candidatura a Segretario provinciale)**

1. Le liste per l'elezione dell'Assemblea provinciale devono comprendere un numero di candidati, individuati tra gli iscritti nei Circoli, non superiore al numero dei componenti da eleggere nel relativo Ambito e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta, rispettando, pena la loro inammissibilità, la regola dell'alternanza di genere.
2. Ciascuna lista per l'Assemblea provinciale è valida, se è accompagnata dai seguenti documenti:
 - Nome della lista, senza alcun riferimento alle candidature nazionali;
 - Indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario provinciale, corredata dalla corrispondente dichiarazione d'accettazione da parte di quest'ultimo e di autorizzazione al collegamento;
 - Breve documento che contenga le linee fondamentali della candidatura alla carica di Segretario provinciale.
3. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura a Segretario.
4. Ciascuna candidatura a Segretario provinciale deve essere sottoscritta da un numero di iscritti **compreso tra 83 e 137**.

5. Per la raccolta delle firme i candidati Segretari provinciali o loro delegati possono consultare i registri degli aventi diritto presso la sede provinciale o, in riferimento agli iscritti del Circolo, presso il singolo Circolo, senza poterne estrarre copia.
6. La presentazione alla Commissione congressuale provinciale delle candidature a Segretario provinciale deve avvenire **entro le ore 20 dell'11 ottobre 2013** mentre quella delle relative liste collegate **entro le ore 12 del 17 ottobre 2013**.
7. La Commissione provinciale per il Congresso **entro le ore 20.00 del 13 ottobre 2013** accerta i requisiti di ammissione delle candidature a Segretario provinciale e la regolarità delle firme raccolte, **entro le ore 20 del 17 ottobre** i requisiti delle relative liste ad esse collegate, ufficializza le candidature ammesse e non ammesse e le rende pubbliche mediante affissione presso la sede provinciale, sul sito internet della Federazione e diffusa tramite mailinglist dei segretari di circolo.
8. Una volta ammesse le candidature, la Commissione procede a sorteggio per stabilire sia l'ordine di illustrazione delle candidature stesse, sia l'ordine con cui queste appariranno sulla scheda elettorale.
9. Eventuali ricorsi, debitamente motivati, alle candidature a Segretario provinciale, possono essere presentati al Consiglio dei Garanti Regionale **entro le ore 20.00 del 18 ottobre 2013**. La Commissione di Garanzia Regionale comunicherà la propria inappellabile decisione, **entro le ore 12.00 del 19 ottobre 2013**.
10. La Commissione provinciale per il Congresso, preso atto delle decisioni del Consiglio dei Garanti ufficializzerà l'apertura della campagna elettorale in tempo utile all'inizio del periodo congressuale, di cui all'art 2, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 6

(Modalità di esercizio del voto e assegnazione dei seggi)

1. Il voto avviene all'interno di ogni Assemblea di Circolo, nella data fissata ai sensi dell'Art. 2, comma 1, del presente Regolamento. La convocazione degli iscritti deve avvenire con adeguato preavviso e con i mezzi di pubblicità adeguati alle circostanze.
2. All'inizio dei lavori, su proposta del Coordinatore di Circolo, viene costituito il seggio elettorale e vengono nominati un Presidente e almeno due scrutatori per lo scrutinio.
3. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte dalla Commissione provinciale per il Congresso.
4. Le schede contengono i nominativi dei candidati a Segretario nell'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione provinciale per il Congresso.
5. Sono nulli i voti assegnati a due o più candidati Segretari provinciali.
6. Al termine dei Congressi di Circolo, la Commissione provinciale per il Congresso, costituitasi in Commissione elettorale, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei singoli seggi, procede in primo luogo alla ripartizione dei delegati all'Assemblea provinciale, da eleggere in ogni Circolo e/o ambito territoriale, secondo il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi all'Assemblea provinciale spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista, nel rispetto della parità di genere.
7. Successivamente, la Commissione effettua il riequilibrio proporzionale, al quale accedono tutte le liste che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti validi su base provinciale, seguendo il procedimento previsto dall'Art. 46, comma 3, dello Statuto nazionale. Una volta compiuto tale riequilibrio proporzionale, sulla base del numero di delegati che risulteranno in soprannumero (mandati supplementari), la Commissione determinerà il numero finale dei membri dell'Assemblea provinciale, procedendo alla proclamazione degli eletti.
8. Risulterà eletto come Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale.
9. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, i due candidati collegati al maggior numero di delegati all'Assemblea provinciale andranno al ballottaggio a scrutinio segreto nella prima seduta dell'Assemblea provinciale, di cui all'Art. 7 del presente Regolamento. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto comunque il maggior numero di voti.

Articolo 7

(Convocazione dell'Assemblea provinciale e primi adempimenti)

1. **Entro il 6 novembre 2013** viene convocata, dal presidente uscente, l'Assemblea provinciale per la proclamazione del Segretario provinciale.
2. Il componente più anziano dell'Assemblea provinciale presiede l'Assemblea stessa nella fase di proclamazione del Segretario o di elezione del Segretario con ballottaggio.
3. Successivamente, l'Assemblea su proposta del neo-Segretario elegge, tra i suoi membri, il proprio Presidente a maggioranza dei voti validamente espressi dagli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, dello Statuto regionale.
4. Nella medesima seduta o comunque entro la successiva seduta, l'Assemblea eleggerà, su proposta del Segretario e a maggioranza dei voti validamente espressi, il Tesoriere provinciale.
5. Sempre nella medesima seduta o comunque entro la successiva seduta, l'Assemblea eleggerà la Direzione provinciale in conformità alle disposizioni statutarie, rispettando in particolare la norma dell'Art. 15, comma 3, dello Statuto nazionale modificato il 22 maggio 2010, che prevede che almeno un terzo dei membri della Direzione provinciale sia formato, nel rispetto del pluralismo, da Segretari di Circolo o da membri delle segreterie di Circolo.
6. Sarà di competenza dell'Assemblea provinciale individuare, sulla base di criteri generali, eventuali altri suoi componenti, con diritto di parola, ma non con diritto di voto, da invitare alle sue riunioni.

Articolo 8 **(Elezione del Segretario e dei Coordinamenti di Circolo)**

1. I Coordinamenti di Circolo sono composti, escluso il Segretario, che a sua volta ne fa parte, da almeno 4 componenti. I direttivi uscenti dei circoli determinano il numero dei componenti il Coordinamento ferma restando l'alternanza di genere. I Coordinamenti dei Circoli devono deliberare **il numero** dei componenti il Coordinamento eligendo, renderlo noto ai loro iscritti e comunicarlo alla Commissione provinciale, **entro le ore 10 di Giovedì 24 ottobre**.
2. Faranno comunque parte del Coordinamento – come membri aggiunti, qualora non eletti – senza diritto di voto, i Consiglieri provinciali, i Consiglieri comunali, il Sindaco, il Presidente della Provincia, nonché gli Assessori comunali e provinciali che siano stati eletti nei Consigli comunali e provinciali, iscritti al Circolo e iscritti al PD.
3. All'inizio dell'Assemblea di Circolo, su proposta del Segretario uscente, viene costituito il seggio elettorale e nominato un Presidente, tra gli iscritti non candidati, e almeno due scrutatori per lo scrutinio.
4. Le candidature a Segretario di Circolo e la relative liste di candidati al Coordinamento di Circolo **si presentano entro le 8.30 del 27 ottobre, giorno dell'apertura del Congresso**, fissato ai sensi dell'Art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
5. Le liste devono comprendere un numero di candidati, individuati tra gli iscritti nel Circolo, non inferiore ai due terzi dei componenti da eleggere rispettando, pena la loro inammissibilità, la regola dell'alternanza di genere.
6. Ciascuna lista per il Coordinamento di Circolo è valida, se è accompagnata dai seguenti documenti:
 - Nome della lista, senza alcuna menzione alle candidature nazionali;
 - Indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario di Circolo, corredata dalla corrispondente dichiarazione d'accettazione da parte di quest'ultimo e di autorizzazione al collegamento;
 - Breve documento che contenga le linee fondamentali della candidatura alla carica di Segretario di Circolo.
7. A sostegno della propria candidatura, il candidato Segretario e la lista a questi collegata dovrà presentare, al momento dell'inizio dei lavori, un numero di firme compreso tra il 10% e il 20% degli iscritti del medesimo Circolo.
8. Non è possibile sottoscrivere più di una candidatura.
9. Le firme dovranno essere raccolte entro la data di svolgimento del Congresso di Circolo, stabilita ai sensi dell'Art. 2, comma 1, del presente Regolamento.
10. In tema di consultazione dei registri per la raccolta delle firme e di autenticazione delle firme si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'Art. 5 del presente Regolamento, relative al Congresso provinciale.
11. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione provinciale per il Congresso, su modello indicato dalla Commissione regionale.

12. Le schede contengono uno spazio in cui l'elettore deve scrivere cognome e nome del candidato a Segretario prescelto.
13. Gli elettori possono esprimere un unico voto a favore di una candidatura a Segretario.
14. Sono nulli i voti assegnati a due o più candidati Segretari di Circolo.
15. Al termine del Congresso di Circolo, la Commissione congressuale provinciale procede, sulla base dei verbali degli scrutini effettuati nei singoli seggi, alla ripartizione dei membri elettivi del Coordinamento, secondo il metodo proporzionale d'Hondt. I seggi al Coordinamento spettanti a ciascuna lista vengono assegnati secondo l'ordine di posizione nella lista.
16. Risulterà eletto come Segretario di Circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati al Coordinamento.
17. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, i due candidati collegati al maggior numero di delegati al Coordinamento andranno al ballottaggio a scrutinio segreto, in una seduta del Coordinamento che si dovrà tenere entro dieci giorni dalla data del Congresso di Circolo. Risulterà eletto il candidato Segretario che avrà ottenuto comunque il maggior numero di voti.
18. Eventuali controversie saranno demandate alla Commissione congressuale provinciale e in seconda istanza al Consiglio di Garanzia Provinciale e successivamente al Consiglio di Garanzia Regionale.
19. Su proposta del Segretario di Circolo, spetta al Coordinamento eleggere il Tesoriere.

Articolo 9 **(Commissione provinciale per il Congresso)**

1. La Direzione provinciale uscente, **entro il 9 ottobre 2013**, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, su proposta del Segretario provinciale uscente e nel rispetto del pluralismo, designa, la Commissione congressuale provinciale, formata nel rispetto della parità di genere al massimo da 11 componenti, con il compito di presiedere e organizzare il regolare svolgimento del Congresso provinciale per l'elezione del Segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale, e di sovrintendere al regolare svolgimento dei Congressi di Circolo.
2. A tempo dovuto, tale Commissione verrà integrata con un rappresentante per ciascun candidato Segretario provinciale. Tali rappresentanti partecipano con diritto di parola e non di voto.
3. La Commissione provinciale per il Congresso tra l'altro:
 - a) sovrintende allo svolgimento dei lavori;
 - b) supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni;
 - c) predispone la modulistica per la raccolta delle firme;
 - d) accerta i requisiti di ammissione delle candidature e la regolarità delle firme raccolte;
 - e) ufficializza la lista dei Candidati ammessi e non ammessi e la rende pubblica mediante affissione presso la sede provinciale e sul sito internet;
 - f) predispone le schede elettorali e tutto il materiale necessario al buon svolgimento delle votazioni.
4. La Commissione provinciale per il Congresso, al termine delle operazioni di voto, si costituisce in Commissione elettorale.
5. È fatto divieto ai membri della Commissione provinciale per il Congresso, a pena di decadenza, avanzare e sottoscrivere candidature per le Assemblee provinciali e di Circolo.
6. La Commissione per il Congresso sovrintende alla raccolta delle candidature provinciali ed alla legittimità delle stesse in riferimento al presente Regolamento, allo Statuto del PD e al suo Codice Etico; decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento; vigila sul corretto e imparziale svolgimento delle procedure; riceve le segnalazioni di violazioni del presente Regolamento e ne determina le sanzioni.

Articolo 10 **(Campagna elettorale)**

1. Tutti i candidati a Segretario provinciale, o loro delegati, dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD e all'albo degli elettori del PD nella Federazione di Pavia, secondo i Regolamenti per l'accesso agli albi.
2. Tutti i candidati a Segretario di Circolo, o loro delegati, dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD del Circolo di riferimento.

3. Tutti i candidati a membro dell'Assemblea provinciale o a membro di Coordinamento di Circolo dovranno avere pari condizioni di accesso ai riferimenti e-mail e telefonici degli aderenti al PD e all'albo degli elettori del Circolo di riferimento.
4. Per l'intera durata della campagna elettorale, ogni struttura del partito deve Garantire, ad ogni livello istituzionale, provinciale, cittadino e di Circolo, parità di condizioni ad ogni candidato. La Commissione provinciale per il Congresso definirà forme e modi per la parità di presenza negli organi d'informazione e pagine speciali dei siti web.
5. Per l'elezione del Segretario provinciale e dell'Assemblea provinciale, si svolgeranno confronti pubblici.

Articolo 11 **(Etica delle elezioni congressuali)**

1. Tutti i candidati s'impegnano formalmente a mantenere un rapporto di positiva collaborazione con le strutture del Partito Democratico.
2. Tutti i candidati – pur dando vita ad un confronto aperto ed intenso – sono tenuti a mantenere, tra di loro, un rapporto uniformato al massimo reciproco rispetto.
3. Tutti i candidati s'impegnano a improntare le spese per le elezioni congressuali a criteri di sobrietà e trasparenza.
4. Tutti i candidati s'impegnano formalmente a rispettare il risultato finale delle elezioni congressuali e dichiarano di predisporre fin da subito a sostenere lealmente chi, grazie all'esito del Congresso, diventerà il Segretario provinciale, Segretario cittadino o Segretario di Circolo.

Articolo 12 **(Norme finali e di rinvio)**

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea provinciale del Partito Democratico, a maggioranza semplice dei presenti.
2. In deroga a quanto previsto dal presente Regolamento, facendo salve le norme statutarie sulla durata dei mandati e dopo la metà del mandato, qualora vengano meno, per dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro, il Segretario provinciale o il Segretario di Circolo, il nuovo Segretario, a tutti i livelli territoriali, sarà eletto, sino alla scadenza del mandato, rispettivamente dall'Assemblea provinciale o dal Coordinamento di Circolo, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o altro di un singolo componente dell'Assemblea provinciale o di un Coordinamento di Circolo subentra, per la rimanente durata del mandato, il primo dei non eletti, dello stesso genere, della lista di appartenenza del membro mancante.
4. Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o altre ragioni venga meno la metà più uno dei componenti di un Coordinamento di Circolo, si procederà a nuove elezioni ai sensi del presente Regolamento, per la durata rimanente del mandato.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto nazionale, allo Statuto regionale, al Codice etico del partito, alle Norme attuative regionali del 14 giugno 2010, al Regolamento per il Congresso nazionale 2013, e agli eventuali regolamenti nazionali e regionali di indirizzo dei Congressi provinciali e di Circolo, che potranno essere successivamente adottati.